



COMUNE DI CROSIA

Provincia di Cosenza

=====

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA (Taxi e Autonoleggio)

=====

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 11.06.2015

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA (Taxi e Autonoleggio)

INDICE:

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Disciplina del servizio
- Art. 2 Definizione del servizio
- Art. 3 Servizio di Taxi
- Art. 4 Servizio di noleggio con conducente
- Art. 5 Contingente delle licenze e delle autorizzazioni
- Art. 6 Commissione di concorso

CAPO II - NORME PER LE LICENZE E AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO

- Art. 7 Condizioni di esercizio
- Art. 8 Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
- Art. 9 Durata e validità della licenza e dell'autorizzazione
- Art. 10 Contenuti del bando di concorso
- Art. 11 Titoli preferenziali
- Art. 12 Requisiti soggettivi per l'esercizio del servizio
- Art. 13 Impedimenti soggettivi per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
- Art. 14 Presentazione delle domande
- Art. 15 Attività della Commissione di concorso

- Art. 16 Assegnazione e rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
- Art. 17 Provvedimenti precedenti al rilascio della licenza o dell'autorizzazione
- Art. 18 Inizio del servizio
- Art. 19 Sostituzione alla guida
- Art. 20 Trasferibilità della licenza o dell'autorizzazione
- Art. 21 Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio

CAPO III - NORME PER IL SERVIZIO

- Art. 22 Idoneità e caratteristiche dei mezzi
- Art. 23 Comportamento del conducente in servizio
- Art. 24 Comportamento degli utenti
- Art. 25 Interruzione del trasporto
- Art. 26 Trasporto soggetti diversamente abili
- Art. 27 Tariffe
- Art. 28 Turni ed orari di servizio
- Art. 29 Trasporto bagagli e animali
- Art. 30 Forza Pubblica
- Art. 31 Reclami

CAPO IV - VIGILANZA E SANZIONI

Art. 32 Vigilanza

Art. 33 Sanzioni

Art. 34 Diffida

Art. 35 Sospensione della licenza e dell'autorizzazione

Art. 36 Revoca della licenza e dell'autorizzazione

Art. 37 Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

Art. 38 procedimento sanzionatorio

CAPO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 Norma di rinvio

Art. 40 Abrogazione norme precedenti

Art. 41 Entrata in vigore

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Disciplina del servizio

Il presente Regolamento disciplina gli autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente), in conformità della legge 15.01.1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), effettuati con veicoli abilitati al trasporto di massimo nove persone, compreso il conducente.

Tali servizi sono, altresì, disciplinati dalle seguenti norme:

- a. dal D.P.R. 24.07.1977, n. 616;
- b. dalla Legge Regionale n. 23 del 07.08.1999;
- c. dal D.L. n. 223 del 04.07.2006, convertito con modificazione dalla legge n. 248 del 04.08.2006;
- d. dal D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada);
- e. dal D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- f. dal D.M. 13.12.1951, sui servizi pubblici non si linea;
- g. dal D.M. 15.12.1992, n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
- h. dal D.M. 20.04.1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura";
- i. dall'art. 8 della legge 05.02.1992, n. 104;
- j. dal D.M. del 20.12.1991, n. 448 (Regolamento per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada).

Art. 2 - Definizione del servizio

- 1) Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea;

Art. 3 - Servizio di taxi

- 1) Il servizio pubblico di autoveicoli da piazza, di seguito chiamato servizio taxi, è rivolto ad una utenza indifferenziata per soddisfare esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone;
- 2) Lo stazionamento dei veicoli adibiti al servizio taxi avviene in luogo pubblico, in aree di sosta stabilite con ordinanza del Sindaco e delimitate da apposita segnaletica;
- 3) I tassisti debbono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene seguendo lo stesso ordine. È tuttavia facoltà dell'utente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente da tale ordine anche in relazione ai servizi aggiuntivi offerti dal tassista (fax, telefono, ecc.). È inoltre possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto;

- 4) L'uso delle aree di sosta può essere vietato con ordinanza del Sindaco se ricorrono motivi di sicurezza pubblica o della circolazione e se ricorrono altri motivi di pubblico interesse;
- 5) È consentito alle utenze di accedere al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista;
- 6) È vietato far salire a bordo l'utente quando il taxi si trova ad una distanza inferiore a 100 m. dal luogo di stazionamento, qualora vi siano taxi o utenti in attesa nel luogo di stazionamento stesso;
- 7) La prestazione del servizio è obbligatoria:
 - a) nel territorio comunale e provinciale;
 - b) oltre è facoltativa.
- 8) È possibile attivare un servizio di radio taxi a condizione che l'accesso al servizio venga garantito a tutti i tassisti che ne facciano richiesta.

Art. 4 - Servizio di noleggio con conducente (N.C.C.)

- 1) Il servizio di noleggio con conducente (definito con la sigla N.C.C.) è rivolto ad una utenza specifica che richiede una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rimesse o sedi del vettore;
- 2) I veicoli stazionano di norma all'interno delle rimesse. È vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico;
- 3) Possono essere destinate ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone: le autovetture, le motocarrozze e i minibus;
- 4) Il servizio è effettuato senza limiti territoriali;
- 5) La prestazione del servizio non è obbligatoria.

Art. 5 - Contingente delle licenze e delle autorizzazioni

- 1) Il contingente numerico delle licenze e delle autorizzazioni è fissato dall'Amministrazione Comunale. Il contingente complessivo è stabilito in n. 5 (cinque) licenze di taxi e n. 5 (cinque) autorizzazioni di noleggio con conducente;
- 2) Eventuali modifiche del contingente sono approvate dalla Giunta Comunale, su proposta del Responsabile competente e nel rispetto di eventuali programmazioni stabilite a livello regionale e/o provinciale;
- 3) Le licenze e le autorizzazioni disponibili saranno assegnate con concorso pubblico secondo le modalità previste dall'art. 8 del presente Regolamento.

Art. 6 - Commissione di concorso

- 1) Per l'espletamento del concorso la Giunta Comunale nomina un'apposita Commissione di Concorso composta dal Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (Presidente), dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale e dal Responsabile dell'Ufficio Urbanistica. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente comunale.

Capo II - NORME PER LE LICENZE E AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO

Art. 7 - Condizioni di esercizio - Licenze e Autorizzazioni

- 1) L'esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità, rispettivamente, di apposita licenza ed autorizzazione di cui alla Legge 15.01.1992, n. 21 e alla Legge Regionale 07.08.1999, n. 23;
- 2) La licenza/autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalle norme di cui al precedente comma;
- 3) È consentito conferire la licenza/autorizzazione d'esercizio agli organismi indicati nel 1° comma dell'art. 7 della Legge n. 21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel solo caso di recesso la licenza/autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso;
- 4) La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo;
- 5) Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo di tale licenza con l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto, di massimo due autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ai sensi del comma 2° dell'art. 8 della Legge n. 21/92;
- 6) L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa la licenza/autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale;
- 7) Unitamente all'autorizzazione per il servizio N.C.C. il competente Ufficio comunale rilascia l'apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell'Art. 12 della Legge n. 21/92, recante il nome e lo stemma del Comune, la scritta "Servizio pubblico" o "N.C.C" ed il numero d'ordine corrispondente al numero dell'autorizzazione d'esercizio risultante dal registro cronologico;
- 8) Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questa;
- 9) Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza o dell'autorizzazione, ovvero da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della Legge n. 21/92;
- 10) Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.

Art. 8 - Modalità per il rilascio delle licenze e autorizzazioni

- 1) Le licenze per l'esercizio del servizio taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono rilasciate per concorso pubblico per titoli e/o esami ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento;
- 2) Il bando di concorso deve essere indetto dal Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune entro 150 giorni dalla data di esecutività del presente Regolamento;

- 3) Il bando di concorso pubblico è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (B.U.R.) oltre che ne è data adeguata pubblicità per mezzo di pubbliche affissioni nel Comune di Crosia e sul sito web del Comune nella sezione "Avvisi pubblici";
- 4) Il competente Ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle licenze e delle autorizzazioni rilasciate.

Art. 9 - Durata e validità della licenza e dell'autorizzazione

1. La licenza/autorizzazione viene rilasciata a tempo indeterminato a condizione che l'interessato, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenti dichiarazione in carta libera attestante la prosecuzione dell'attività e la permanenza di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione. In caso di mancata o ritardata presentazione della dichiarazione è prevista la sospensione della licenza o dell'autorizzazione nei termini previsti dal successivo art. 35;
2. È data facoltà alla Giunta Comunale, nel rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dalla Regione e/o dalla Provincia, di prevedere titoli autorizzatori temporanei o stagionali, non cedibili, per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza, ai sensi dell'art. 6, comma 1° lett. c) della Legge n. 248/2006.

Art. 10 - Contenuti del bando di concorso

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione sono i seguenti:

- a) il numero e tipo delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) termine e modalità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonché la documentazione da allegare alla stessa;
- c) i requisiti per l'ammissione al concorso;
- d) i titoli che saranno valutati per la formazione della graduatoria oltre a quelli già previsti dall'art. 8, comma 4 della Legge n. 21/92 ed il relativo punteggio;
- e) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- f) elencazione dei titoli oggetto di valutazione dei criteri di preferenza;
- g) termine entro il quale deve essere convocata la Commissione d'esame per la valutazione delle domande presentate;
- h) le materie e le prove di esame, se previste, nonché le modalità di svolgimento.

Art. 11 - Titoli preferenziali

Ai fini dell'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni il bando di concorso di cui all'art. 10 stabilisce i seguenti titoli preferenziali:

- a) residenza nel Comune di Crosia per almeno 6 mesi;
- b) avere esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di almeno 6 mesi continuativi, oppure avere esercitato il servizio di noleggio con conducente in qualità di collaboratore familiare o dipendente in impresa di noleggio per almeno 6 mesi;

- c) avere svolto l'attività di conducente per analogo periodo in imprese di trasporto persone operanti nel territorio nazionale o in altro stato dell'Unione Europea;
- d) aver prestato con mansioni di autista, servizio presso le forze dell'ordine riconosciute dallo Stato italiano (Polizia, Carabinieri, Esercito, VVFF, Polizia locale, ecc.);
- e) lo stato di disoccupazione;
- f) la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone diversamente abili;
- g) aver esercitato l'effettivo servizio dell'attività di autonoleggio.

Art. 12 - Requisiti soggettivi per l'esercizio del servizio

- 1) Per ottenere il rilascio della licenza di taxi o dell'autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea;
 - b) licenza di scuola media inferiore;
 - c) possesso dei requisiti morali di cui al successivo art. 13;
 - d) idoneità fisica al servizio;
 - e) iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea tenuto dalla Camera di Commercio. Nelle more dell'istituzione di tale ruolo nella Regione Calabria, il possesso del requisito di cui all'art. 6 della Legge n. 21/92, è sostituito in via provvisoria dal possesso dei seguenti altri requisiti:
 - essere in possesso del certificato di abilitazione professionale "C.A.P." rilasciato dalla Motorizzazione Civile;
 - essere residenti o domiciliati in un Comune compreso nel territorio della Provincia di Cosenza.
 - f) essere in possesso della patente di guida di autoveicoli e del certificato di abilitazione professionale di cui al comma 8 dell'art. 116 del D.Lgs. n. 285/92;
 - g) iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Cosenza;
 - h) iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane della Provincia di Cosenza (l'iscrizione di cui ai punti g-h-i dovrà essere richiesta entro 30 giorni dal rilascio della licenza o dell'autorizzazione);
 - i) partita IVA;
 - j) essere proprietario o comunque possedere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
 - k) assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi i terzi trasportati, con i massimali minimi prescritti dalla legge;
 - l) non aver trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti;
 - m) non essere titolare di licenza di taxi o di N.C.C., rilasciata anche da altro Comune, fatto salvo il diritto al cumulo di più autorizzazioni previsto dall'art. 8 della legge n. 21/92;
 - n) per l'esercizio del servizio N.C.C. è richiesta, inoltre, la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo stanziamento dei mezzi di servizio; l'idoneità della rimessa è accertata con riguardo a tale destinazioni d'uso;
 - o) altri eventuali documenti previsti specificatamente da leggi e regolamenti vigenti.

Art.13 - Impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza/autorizzazione

- 1) Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza/autorizzazione:
 - a) essere incorso in condanne o pene definitive per spaccio di stupefacenti o per delitti contro la persona, il patrimonio o l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
 - b) essere in corso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi: n. 1423/56, n. 575/65, n. 646/82 e successive modifiche e integrazioni (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità, disposizioni contro la mafia, disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale);
 - c) essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
 - d) essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni, facendo salvi i casi di riabilitazione;
 - e) essere incorso nei dieci anni precedenti la domanda, nella decadenza o in provvedimenti di revoca della licenza o dell'autorizzazione anche da parte di altri Comuni;
 - f) aver trasferito ad altri la licenza o l'autorizzazione nel corso degli ultimi cinque anni ed anche nell'ambito di Comuni diversi;
 - g) svolgere altra attività lavorativa in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque svolta in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza del servizio;
- 2) I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni possono essere autocertificati secondo le forme di autocertificazioni o di certificazione sostitutive previste dal D.P.R. n. 445/2000, salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte del S.U.A.P. comunale.

Art. 14 - Presentazione delle domande

- 1) Le domande per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione della licenza di taxi e dell'autorizzazione di N.C.C. dovranno essere presentate, in carta semplice, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza del richiedente;
- 2) La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - a) certificato di iscrizione al ruolo di cui all'art. 6 della Legge n. 21/92;
 - b) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 11 del presente Regolamento;
 - c) certificazione medica con data non antecedente a tre mesi, attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
 - d) copia fotostatica della patente di guida;
 - e) dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso di tutti i requisiti previsti nel presente Regolamento;
 - f) autocertificazione attestante di non aver trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno 5 anni (in caso di autocertificazione mendace oltre alla

denuncia alle autorità competenti si provvederà all'esclusione dalle prove concorsuali);

- 3) Nella domanda il richiedente dovrà inoltre dichiarare di non incorrere in alcuno degli impedimenti soggettivi al rilascio dell'autorizzazione previsti dall'art. 13 del presente regolamento e dalle norme vigenti;
- 4) Alla domanda dovranno inoltre essere allegati ulteriori documenti espressamente richiesti nel bando di concorso pubblico.

Art. 15 - Attività della Commissione di concorso

- 1) La Commissione, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige il relativo elenco dei candidati ammessi e di quelli non ammessi. L'elenco sarà successivamente pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Crosia;
- 2) Nel caso in cui la data dell'esame non sia stata stabilita dal bando, deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviare al domicilio indicato nella domanda, almeno 15 giorni prima della data fissata;
- 3) La Commissione, prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande, stabilisce, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati nel bando. Debbono essere sempre ammessi e valutati i titoli relativi all'età, all'anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private per trasporto di persone;
- 4) terminate le operazioni concorsuali, la Commissione predispone la graduatoria dei vincitori secondo l'ordine risultante dal punteggio complessivo attribuito e la trasmette alla Giunta Municipale che procederà alla sua approvazione.

Art. 16 - Assegnazione e rilascio della licenza o dell'autorizzazione

- 1) Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività produttive (SUAP) del Comune, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame ed approvata dalla Giunta Municipale, provvede all'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni, previa presentazione da parte dei vincitori del concorso della seguente documentazione in copia fotostatica:
 - a) titolo di studio;
 - b) certificato di abilitazione professionale di cui al comma 8 dell'art. 116 del D.lgs. n. 285/1992 e s.m.i.;
 - c) carta di circolazione del veicolo emessa ad uso pubblico di taxi, di noleggio con conducente;
 - d) foglio complementare/certificato di proprietà del veicolo relativo o dell'eventuale contratto di leasing;
 - e) partita I.V.A.;
 - f) assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con i massimali minimi prescritti dalla legge;
 - g) certificato di idoneità della rimessa per le licenze di noleggio con conducente.

Art. 17 - Provvedimenti precedenti al rilascio della licenza/autorizzazione

- 1) L'Ufficio competente provvede alla comunicazione all'interessato della nomina a vincitore del concorso;
- 2) Il rilascio della licenza/autorizzazione è subordinato al collaudo del mezzo ed alla relativa immatricolazione da parte dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile ed alla presentazione al competente Ufficio comunale dei documenti di cui all'art. 16 del presente Regolamento, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione;
- 3) Il termine sopra indicato di novanta giorni può essere prorogato da parte dell'Amministrazione comunale per un periodo ulteriore di massimo 90 gg. su richiesta dell'interessato e per giustificati accertabili motivi;
- 4) In caso di mancata produzione nei termini sopracitati della documentazione richiesta, il responsabile del settore dichiara estinta la procedura per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione e provvederà all'eventuale scorrimento di graduatoria;
- 5) Il vincitore è contestualmente tenuto a regolarizzare in bollo tutti i documenti già presentati e richiesti dal bando e a presentare in bollo i documenti richiesti per il rilascio della licenza/autorizzazione;
- 6) Il rilascio dell'autorizzazione è, inoltre, subordinata alla verifica delle caratteristiche dei mezzi di cui all'art. 22 del presente Regolamento da accertarsi a cura del personale di Polizia Locale;
- 7) All'atto del rilascio della licenza/autorizzazione sarà consegnata al titolare della stessa una copia del presente Regolamento;
- 8) Entro 30 giorni dall'inizio dell'attività il titolare della licenza/autorizzazione deve altresì produrre:
 - a) Copia fotostatica della richiesta iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane della Provincia di Cosenza;
 - b) Copia fotostatica della richiesta iscrizione alla C.C.I.A.A. di Cosenza e all'atto dell'iscrizione, nel caso di impresa non artigiana, i relativi certificati.

Art. 18 - Inizio del servizio

- 1) Nel caso di assegnazione della licenza/autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 90 giorni dal rilascio o dalla voltura del titolo;
- 2) Qualora detto titolare, per gravi e comprovati motivi, non possa attivare la stessa entro 90 giorni previsti, potrà ottenere solo una proroga di ulteriori 90 giorni;
- 3) Il titolare è tenuto a comunicare al Comune la data di inizio attività.

Art. 19 - Sostituzione alla guida

- 1) I titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio per conducente possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge n. 21/92 e in possesso dei requisiti prescritti per i seguenti motivi:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per chiamata alle armi;
 - c) per un periodo di ferie non superiore a giorni 30 annui;

- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi;
 - f) in caso dell'Amministrazione comunale disponga con proprio atto le turnazioni integrative del servizio di taxi, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1°, lett. a) della legge n. 248/06;
- 2) Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida, da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge n. 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventesimo anno di età;
 - 3) Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categorie simili. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi;
 - 4) I titolari di licenza per l'esercizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui al predetto art. 6, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del Codice Civile.

Art. 20 - Trasferibilità della licenza o dell'autorizzazione

- 1) La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge n. 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida;
- 2) In caso di morte del titolare la licenza/autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 ed in possesso dei requisiti prescritti;
- 3) Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può essere attribuita altra per concorso pubblico e non può essere trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento dalla prima.

Art. 21 - Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio

- 1) I titolari di licenza di taxi o di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri dell'Unione Europea. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione è effettuato per i taxi con partenza dai luoghi di stazionamento individuati con provvedimento comunale, e segnalati con cartelli indicativi;

- 2) Per l'autonoleggio con conducente il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dalla rimessa collocata nel territorio comunale. Con riferimento a tale ultimo aspetto il richiedente l'autorizzazione deve dimostrare il possesso di una rimessa ubicata nel territorio comunale all'interno della quale stazionano i veicoli quando non effettuano servizi;
- 3) È consentito all'utente accedere al servizio per l'immediata prestazione fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione. In tali casi, è dovuta anche la tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento.

Capo III - NORME PER IL SERVIZIO

Art. 22 - Idoneità e caratteristiche dei mezzi

- 1) Fatte salve le verifiche previste in capo agli organi della MCTC il Responsabile del SUAP e il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale, con atto congiunto, stabiliscono le caratteristiche dei mezzi da destinare a taxi e a N.C.C. (colore, contrassegni, tassametro, radiotelefono, pubblicità, ecc.), nel rispetto delle disposizioni del Ministero dei Trasporti, disponendo, per il tramite della Polizia Locale, prima dell'ammissione in servizio, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi di servizio;
- 2) Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza o dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il competente Ufficio comunale, previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione;
- 3) Il titolare dell'autorizzazione o licenza può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività;
- 4) In tale ipotesi, sulla licenza/autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta da parte dell'organo comunale competente;
- 5) In occasione della revisione del veicolo, il titolare di licenza o di autorizzazione dovrà esibire, entro i 10 giorni successivi, al competente Ufficio comunale, il libretto di circolazione regolarmente vistato, ovvero le eventuali prescrizioni.

Art. 23 - Comportamento del conducente in servizio

- 1) Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
 - a) prestare il servizio;
 - b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - d) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
 - e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - f) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
 - g) avere cura di tutti gli aspetti alla qualità del trasporto;

- h) tenere a bordo del mezzo l'autorizzazione o licenza comunale nonché copia del presente Regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
 - i) per i taxi, segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura taxi, la condizione di vettura libera o occupata;
- 2) E' fatto divieto di:
- a) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
 - c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
 - d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale;
- 3) Restano a carico dei titolari delle licenze e delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrative e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 24 - Comportamento degli utenti

Agli utenti del servizio di trasporto pubblico non di linea è fatto divieto di:

- a) fumare e consumare pasti sui veicoli;
- b) imbrattare, insudiciare e danneggiare i veicoli;
- c) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, l'intesa con il conducente, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura, salvo il caso del cane di accompagnamento dei non vedenti;
- e) pretendere, senza la preventiva intesa con il conducente, il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada.

Art. 25 - Interruzione del trasporto

- 1) Il passeggero ha diritto di interrompere la corsa in qualunque momento pagando l'importo segnato sul tassametro o quello concordato con il noleggiatore;
- 2) Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato;
- 3) Il servizio può essere interrotto anche nei casi in cui l'utente dimostri palesemente stati psichici tali da pregiudicare la propria o altrui incolumità;
- 4) Il servizio può essere inoltre interrotto qualora l'utente trasportato non rispetti i divieti di cui all'art. 24, dopo esplicito richiamo del conducente.

Art. 26 - Trasporto soggetti diversamente abili

- 1) Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti diversamente abili e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità;

- 2) La prestazione del servizio di taxi o di N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge;
- 3) I veicoli in servizio di taxi o di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art.2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 27 - Tariffe

- 1) Le tariffe massime del servizio taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano e i relativi supplementi, sono fissati dal comune con provvedimento di G.M. sulla base delle eventuali disposizioni regionali in materia e/o della Legge n. 248/2006. Le tariffe taxi e i supplementi sono sottoposti a verifica annuale;
- 2) Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti, i titolari di autorizzazione del servizio di noleggio con conducente, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa minima e massima. Gli importi dovranno essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno presso lo Sportello Unico per le Attività produttive (SUAP);
- 3) Il corrispettivo per il trasporto per il servizio di noleggio con conducente è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati;
- 4) Il trasporto per le carrozzine per i soggetti diversamente abili, dei cani accompagnatori per i non vedenti e degli altri soggetti necessari alla mobilità della persona diversamente abili è gratuito.

Art. 28 - Turni ed orari di servizio

- 1) Il servizio taxi è regolato da turni ed orari stabiliti dal Sindaco con specifica Ordinanza;
- 2) Il titolare della licenza o dell'autorizzazione è tenuto a comunicare per iscritto, al Comune, la sospensione dell'attività superiore ai trenta giorni.

Art. 29 - Trasporto bagagli e animali

- 1) Per il servizio taxi è fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune;
- 2) È obbligo altresì e gratuito per il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

Art. 30 - Forza Pubblica

- 1) È fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto;
- 2) L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

- 3) La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione del provvedimento di competenza.

Art. 37 - Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

- 1) Il Responsabile del SUAP, sentito il Responsabile di Polizia Locale, dispone la decadenza nei seguenti casi:
 - a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 18 del presente Regolamento;
 - b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza o all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
 - c) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi;
 - d) per il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, o per la perdita dei requisiti oggettivi per l'esercizio dell'attività (es. rimessa);
 - e) per mancato rispetto del termine di cui all'art. 20, 2° comma, in caso di morte del titolare;
- 2) La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 38 - Procedimento sanzionatorio

- 1) I procedimenti di sospensione, revoca e decadenza di cui ai precedenti artt. 35, 36 e 37, iniziati sulla base di comunicazioni da parte degli interessati, di accertamenti d'ufficio o sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada, debbono essere contestati per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi 15 giorni, far pervenire al Comune memorie difensive o altri documenti;
- 2) Il Comune, esaminati gli atti, qualora ritenga fondato l'accertamento della violazione, determina con apposita ordinanza:
 - a) la somma dovuta a titolo di sanzione e ingiunge il pagamento insieme alle spese all'autore della violazione ed alle persone obbligate in solido;
 - b) la sospensione, la revoca o la decadenza della licenza/autorizzazione, di cui agli artt. 35, 36 e 37 del presente Regolamento;
 - c) l'archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto;
- 3) Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione, revoca o decadenza, anche il competente Ufficio della M.C.T.C.

Capo V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 - Norma di rinvio

- 1) per le motocarrozze ed i veicoli a trazione animale, qualora se ne determinino le condizioni si provvederà:

- a) ad applicare le norme del presente Regolamento per quanto attiene il rilascio dell'autorizzazione amministrativa;
- b) all'integrazione del presente Regolamento per quanto attiene all'organico, le modalità del servizio e le caratteristiche del servizio.

Art. 40 - Abrogazione norme precedenti

- 1) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione comunale con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 19.12.2007 e relativi atti consecutivi e consequenziali.

Art. 41 - Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Comunale e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune;
- 2) Per quanto non previsto dal Presente Regolamento si richiamano le disposizioni della Legge n. 21/92, della Legge Regionale n. 23/99 e delle altre normative applicabili in materia;
- 3) Eventuali modifiche e/o deroghe apportate alle normative vigenti in materia, oltre che al Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, comportano l'adeguamento automatico del presente Regolamento;
- 4) Dell'approvazione del Regolamento è data notizia sul sito Web del Comune di Crosia nella sezione avvisi pubblici.